

		Notaio CARLO CAVICCHIONI Lungotevere dei Mellini n. 10 00193 Roma Tel. 0632110834 Fax 063202513 ccavicchioni@notariato.it
Repertorio n. 82021	Raccolta n. 20344	
	<u>VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA</u>	Registrato all'Ufficio delle Entrate di Roma 1°
	REPUBBLICA ITALIANA	
L'anno duemilaventi (2020) il giorno ventotto (28) del mese di ottobre alle		in data__30.10.2020__
ore diciassette in Roma nel mio studio in Lungotevere dei Mellini n. 10.		al n.__25098 - 1T__
A richiesta de " L'Amaca Onlus ", con sede in Roma in Viale dei Quattro		
Venti n. 166, codice fiscale 97617300583, associazione non riconosciuta i-		
scritta all'Anagrafe O.N.L.U.S. tenuta presso la DR LAZIO.		
Io sottoscritto Dottor Carlo Cavicchioni Notaio residente in Roma ed iscrit-		
to nel ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Ci-		
vitavecchia, oggi, all'ora anzidetta mi sono trovato ove sopra per assistere e-		
levandone verbale all'assemblea generale straordinaria della Associazione i-		
stante, riunita in questo giorno, mese ed ora.		
	E' COMPARSO	
BELLOTTI PASQUALE, nato a Napoli il 18 (diciotto) maggio 1950 (mille-		
novacentocinquanta), domiciliato per la carica presso la sede dell'Associa-		
zione in Roma in Viale dei Quattro Venti n. 166, c.f. BLL PQL 50E18		
F839H, il quale interviene nella sua qualità di Presidente e legale rappresen-		
tante dell'Associazione predetta, della cui identità personale io Notaio sono		
certo.		
Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi di legge e di statuto e comun-		
que su unanime designazione dei titolari del diritto di voto intervenuti alla		
presente assemblea, detto comparente il quale invita me Notaio a fungere da		
Segretario.		
Il Presidente dopo aver constatato che trattasi di assemblea generale totalita-		

	ria e	
	1) che l'assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dell'art. 10 dello	
	Statuto;	
	2) che del Consiglio Direttivo sono presenti, oltre a se medesimo quale Pre-	
	sidente anche il Signor ANTINORI MARCO;	
	3) che sono presenti in proprio o per delega (deleghe che rimangono conser-	
	vate agli atti dell'associazione) diciotto su ventidue associati nelle persone	
	di:	
	a) se medesimo BELLOTTI PASQUALE, il quale interviene in proprio e,	
	giusta delega che rimane depositata negli atti dell'associazione, in rappresen-	
	tanza degli associati:	
	- SENESI ANNACARLA, nata a Torino il 29 maggio 1966;	
	- RATTAZZI GIULIO, nato ad Agropoli il 19 settembre 1974;	
	- CANTONO DI CEVA Lodovica, nata a Roma il 5 ottobre 1976;	
	- BASILIO MARCO, nato a Vercelli il 18 novembre 1954;	
	- ALOISE RENATA, nata a Roma il 14 settembre 1970;	
	- LIBRI ANGELO, nato a Reggio di Calabria il 6 ottobre 1977	
	- PISANI RAFFAELLA, nata a Roma il 4 novembre 1948;	
	b) DE GIROLAMI GABRIELLA, nata a Roma il 28 giugno 1948;	
	c) ANTINORI MARCO, nato a Roma il 10 luglio 1968, il quale interviene	
	in proprio e, giusta delega che rimane depositata negli atti dell'associazione,	
	in rappresentanza degli associati:	
	- BELLOTTI CHIARA, nata a Roma il 9 aprile 1977;	
	- LANDI FABIOLA, nata a Roma il 20 dicembre 1976;	
	- APOLLONI SERENA, nata a Roma il 23 aprile 1976;	

	- DI GENNARO ELENA, nata a Roma il 14 aprile 1973;	
	- DI CERBO MELANIA, nata a Casera il 6 agosto 1983;	
	- AGI PAOLA, nata a Roma il 15 novembre 1973	
	- ALOISE EMILIA, nata a Roma il 25 febbraio 1966;	
	- SPICCIANI MARIA nata a Roma il 3 settembre 1969;	
	come al foglio di presenza che rimane depositato agli atti sociali;	
	il Presidente, accertata l'identità e la legittimazione dei presenti, dichiara va-	
	lidamente costituita l'assemblea in forma straordinaria ed atta a deliberare	
	sul seguente	
	<i>ORDINE DEL GIORNO</i>	
	1) adeguamento dello Statuto associativo ai fini dell'Iscrizione dell'Ente nel	
	Registro Unico del Terzo Settore, ai sensi del D.LGS. n. 117 del 2017. Deli-	
	bere inerenti e conseguenti;	
	2) Varie ed eventuali	
	Sul primo argomento posto all'ordine del giorno il Presidente fa constatare	
	che a seguito della riforma degli Enti del Terzo Settore, di cui al D.Lgs. 117	
	del 3 luglio 2017 (di seguito Codice del Terzo Settore o CTS), occorre che	
	l'associazione provveda ad adeguare lo statuto sociale alle normative vigenti	
	in detta materia, statuto di cui svolge un'adeguata illustrazione. Il Presidente	
	in particolare fa notare che essendo l'Associazione una O.N.L.U.S. deve	
	provvedere all'adeguamento dello statuto entro la data di effettiva abrogazio-	
	ne della disciplina di cui all'art. 10 del D.lgs. n. 460/1997, che, appunto è	
	stata abrogata dal CTS con efficacia differita a decorrere dal periodo di im-	
	posta successivo al rilascio dell'autorizzazione della Commissione europea	
	e alla messa in funzione del Registro Unico Nazionale degli Enti Terzo Set-	

	tore (di seguito RUNTS). A decorrere da tale abrogazione, infatti, gli enti	
	che non si sono adeguati dovranno devolvere il patrimonio accumulato in vi-	
	genza del regime.	
	Il Presidente, inoltre, fa notare che il nuovo statuto sarà adottato in previsio-	
	ne dell'iscrizione dell'Associazione all'iscrizione nel RUNTS, e pertanto il	
	nuovo Statuto entrerà in vigore solo dopo che l'Associazione sarà iscritta nel	
	Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, iscrizione che dovrà avvenire	
	secondo i termini previsti dall'art. 104 del D.Lgs. 117/2017; fino ad allora	
	l'Associazione continuerà ad essere regolata dallo statuto attualmente vigen-	
	te.	
	Il Presidente illustra, quindi, il nuovo testo dello statuto sociale.	
	Il Presidente, non avendo nessuno domandato la parola, dichiara chiusa la di-	
	scussione e dà atto che l'Assemblea, approvata la relazione del Presidente,	
	con il voto favorevole di tutti gli aventi diritto espresso per alzata di mano,	
	all'unanimità	
	<i>DELIBERA</i>	
	1) di adeguare gli articoli dello statuto sociale alle vigenti norme che regola-	
	no gli enti del Terzo Settore e quindi di approvare il testo del nuovo Statuto;	
	2) che il nuovo statuto viene approvato sotto la condizione sospensiva della	
	valida iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Pertanto,	
	il nuovo statuto acquisterà efficacia e, quindi, entrerà in vigore solo dopo	
	che l'Associazione sarà iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Set-	
	tore, iscrizione che dovrà avvenire secondo i termini previsti dall'art. 104	
	del D.Lgs. 117/2017; fino ad allora l'Associazione continuerà ad essere rego-	
	lata dallo statuto attualmente vigente.	

	L'assemblea infine delega il Presidente ad introdurre da solo senza convoca-	
	re ulteriormente l'assemblea nel presente atto tutte le modifiche, soppressio-	
	ni od aggiunte che venissero richieste dai competenti Uffici in sede di pre-	
	sentazione anche ai fini dell'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico	
	del Terzo Settore, avendo fin da ora per rato e valido il suo operato, senza	
	bisogno di ulteriore ratifica o conferma.	
	Il presente atto comporta modificazioni dello statuto sociale e pertanto il	
	Comparente mi esibisce lo statuto sociale nella nuova stesura che, previa let-	
	tura dello stesso da me Notaio datane al Comparente e debitamente firmato	
	dal Comparente e da me Notaio, si allega al presente atto di lettera "A".	
	Dopo che null'altro essendovi a deliberare il Presidente dichiara sciolta l'as-	
	semblea e ciò alle ore diciassette e minuti quarantacinque.	
	Il presente atto, avendo lo scopo di adeguare lo statuto dell'associazione i-	
	scritta nell'anagrafe O.N.L.U.S. alla normativa di cui al D.Lgs. 117 del 3 lu-	
	glio 2017, è esente dall'imposta di registro ed è esente da imposta di bollo, il	
	tutto ai sensi del combinato disposto degli articoli 17 e ss. della legge	
	460/1997 e degli articoli 82 e 101 del D.Lgs. n. 117/2017.	
	Del presente atto scritto da persona di mia fiducia a macchina con nastro in-	
	delebile ai sensi delle vigenti norme ed in parte a mano da me Notaio in sei	
	pagine intere e fin qui della settimana di due fogli ho dato lettura al Comparen-	
	te il quale con me lo firma a forma di legge dopo che da me interpellata lo	
	ha approvato dichiarandolo pienamente conforme alla sua volontà. L'atto	
	viene sottoscritto alle ore diciassette e minuti quarantotto (h. 17,48).	
	Firmato: Pasquale Bellotti	
	Firmato: Cavicchioni Carlo Notaio	

	Allegato "A/20344"	
	STATUTO	
	"L'AMACA ETS"	
	ART. 1	
	(Denominazione, sede e durata)	
	E' costituita in Roma, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in se-	
	guito denominato “Codice del Terzo settore”) e, in quanto compatibile, del Codice	
	civile e relative disposizioni di attuazione, una <i>associazione</i> avente la seguente de-	
	nominazione:	
	"L'AMACA ETS", da ora in avanti denominata “ <i>Associazione</i> ”, con sede legale	
	nel Comune di Roma, e con durata illimitata.	
	La modifica della sede all’interno dello stesso Comune non comporta modifica sta-	
	tutaria: viene pertanto deliberata dall’Assemblea ordinaria e di tale variazione deve	
	essere data tempestiva comunicazione all’Agenzia delle Entrate, alle Pubbliche	
	Amministrazioni che gestiscono albi e registri in cui l’associazione risulti iscritta	
	nonché agli Enti a cui l’associazione sia affiliata.	
	Essa opera nel territorio della provincia di Roma, ed intende operare anche in ambi-	
	to nazionale e/o internazionale	
	Il Consiglio Direttivo può deliberare in merito alla costituzione di sedi operative in	
	Italia e all'estero.	
	ART. 2	
	(Scopo, finalità e attività)	
	L'Associazione non ha scopo di lucro e ispirandosi a finalità civiche, solidaristi-	
	che, di utilità sociale si prefigge lo scopo di	
	1) svolgere attività nel settore dei servizi alla persona e dell’accoglienza familiare	

	con particolare riferimento al nucleo madre-figlio;	
	2) svolgere attività di supporto, cura e protezione della famiglia in tutti i suoi componenti, attraverso l'offerta di servizi a giovani, adulti, anziani e bambini nei diversi momenti del ciclo di vita;	
	3) svolgere attività di cooperazione in favore delle popolazioni dei Paesi in via di sviluppo, attraverso la realizzazione di progetti in ambito sanitario, educativo, economico ed avviando progetti di sostegno a distanza (SAD) a favore di bambini, nuclei familiari e comunità;	
	4) svolgere attività di sensibilizzazione ed informazione su tematiche di carattere sociale, con particolare riferimento a quelle oggetto dell'attività dell'associazione sia attraverso il proprio sito internet o propri profili social istituzionali sia tramite pubblicazioni cartacee od elettroniche, curate direttamente dall'associazione o in collaborazione con terzi;	
	5) svolgere attività di formazione, aggiornamento ed aggregazione a favore dei volontari dell'organizzazione e dei beneficiari delle attività dell'associazione medesima	
	L'Associazione ha inoltre lo scopo di realizzare in Italia e nei Paesi in cui svolge le sue attività progetti atti a favorire l'integrazione, l'accoglienza e la promozione umana, sociale e spirituale di tutte le persone che si trovano in stato di bisogno e difficoltà.	
	L'Associazione sostiene la diffusione di una cultura della solidarietà e dello scambio ovunque sia presente. L'Associazione svolge le sue attività nei seguenti settori: sanitario, sociale ed educativo.	
	Per la realizzazione del suddetto scopo, l'Associazione adotta tutti i mezzi che saranno ritenuti idonei e compatibili con le sue finalità e si propone (ai sensi dell'art.	

	5 D.LGS. 117/2017) di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di	
	interesse generale:	
	a) interventi e servizi sociali consistenti in prestazioni economiche destinate a ri-	
	muovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana in-	
	contra nel corso della sua vita, comprese attività di assistenza e sostegno nei diversi	
	aspetti della vita quotidiana a favore di persone svantaggiate in ragione di proprie	
	condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, compresa la declina-	
	zione delle attività Spazio Famiglia (art. 5, comma 1 lett. a);	
	b) interventi e prestazioni sanitarie consistenti in attività di cura delle persone mala-	
	te, interventi di primo soccorso, campagne di vaccinazione ed ogni altra attività sa-	
	nitaria che non sia coperta dal servizio sanitario nazionale del Paese in cui viene	
	svolta e che possa essere svolta nei limiti imposti dagli ordinamenti dei singoli Sta-	
	ti interessati (art. 5, comma 1 lett. b);	
	c) prestazioni socio-sanitarie consistenti in prestazioni assistenziali finalizzate alla	
	promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimen-	
	to di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite o acquisite, contribuendo,	
	tenuto conto delle componenti ambientali, alla partecipazione alla vita sociale e	
	alla espressione personale (art. 5, comma 1 lett. c);	
	d) formazione universitaria e post-universitaria (art. 5, comma 1 lett. g)	
	e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse	
	sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e	
	della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente	
	articolo. In particolare, l'Associazione può organizzare convegni, seminari, corsi di	
	formazione, nonché curare la realizzazione di pubblicazioni, studi e ricerche al fine	
	di diffondere la cultura della solidarietà, del rispetto e dell'aiuto reciproco tra perso-	

	ne e popoli. L'Associazione può, inoltre, realizzare e/o organizzare spettacoli, vi-	
	deo, mostre e qualsiasi altro evento finalizzato al raggiungimento degli scopi di cui	
	al punto precedente, nonché alla raccolta fondi da destinare ai diversi progetti asso-	
	ciativi (art. 5, comma 1 lett. i);	
	f) la formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione sco-	
	lastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al con-	
	trasto della povertà educativa. L'Associazione potrà attivare e gestire laboratori arti-	
	gianali con le finalità di aggregazione a vario titolo dei volontari dell'associazione	
	medesima, di coinvolgimento dei beneficiari delle varie attività con particolare rife-	
	rimento a quelli di cui al punto a) del presente articolo, nonché di raccolta fondi	
	(art. 5, comma 1 lett. l);	
	g) la prestazione di servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti compo-	
	sti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore. L'Associa-	
	zione può attuare collaborazioni con altre organizzazioni che condividano le mede-	
	sime finalità dell'Associazione e/o con enti ed istituzioni, sia privati che pubblici,	
	nazionali ed internazionali, su specifici progetti relativi all'attività istituzionale	
	dell'Associazione (art. 5, comma 1 lett. m);	
	h) la cooperazione allo sviluppo nel rispetto dei principi della Carta delle Nazioni	
	Unite ed alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, consistente nell'at-	
	tuazione di aiuti umanitari secondo i principi del diritto internazionale in materia,	
	in particolare quelli di imparzialità, neutralità e non discriminazione, e nel fornire	
	assistenza, soccorso e protezione alle popolazioni di Paesi in via di sviluppo, vitti-	
	me di catastrofi. In particolare, l'Associazione si propone di attuare programmi di	
	cooperazione internazionale, anche con l'invio di volontari, nel campo sanitario, so-	
	cio-sanitario, dell'istruzione e dello sviluppo economico locale. In relazione a	

	quest'ultimo aspetto sostenendo, in particolare, lo sviluppo di progetti di microcre-	
	dito a favore di attività economiche basate principalmente sulle tradizioni tessili, ar-	
	tigianali, artistiche, locali e sull'utilizzo delle risorse naturali. Nell'ambito di tale at-	
	tività l'Associazione si propone di attuare programmi di sostegno a distanza dei mi-	
	norì e delle famiglie nei Paesi in via di sviluppo (art. 5, comma 1 lett. n);	
	i) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di	
	rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'am-	
	bito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rap-	
	porto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata,	
	situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga	
	durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il	
	pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbli-	
	go del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normati-	
	ve nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'e-	
	sistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonchè di impegnarsi	
	per il contrasto del lavoro infantile (art. 5, comma 1 lett. o);	
	l) l'attività di "alloggio sociale", ai sensi del decreto del Ministero delle infrastruttu-	
	re del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonchè ogni altra attività di carat-	
	tere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali,	
	formativi o lavorativi; in particolare l'Associazione promuove la creazione e la ge-	
	stione in proprio di case di accoglienza per minori svantaggiati, denominate Ca-	
	samàca anche in collaborazione con strutture ospedaliere e non, pubbliche e priva-	
	te, esistenti sul territorio, con particolare riferimento ai minori bisognosi di cure e	
	alle loro famiglie, al fine di far loro ritrovare il calore ed il conforto di un ambiente	
	familiare. L'Associazione potrà a tal fine acquistare, a titolo oneroso o gratuito, per	

	atti inter vivos o lasciti testamentari, il godimento, la disponibilità o la proprietà	
	(compresi diritti reali minori) di beni immobili (art. 5, comma 1 lett. q);	
	m) l'accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (art. 5, comma 1	
	lett. r);;	
	n) l'attività di beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o pro-	
	dotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 e s.m.i., e successive modificazioni, o	
	erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività	
	di interesse generale sopra menzionate (art. 5, comma 1 lett. u);	
	o) la promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolen-	
	za e della difesa non armata (art. 5, comma 1 lett. v);	
	p) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, la promozione del-	
	le pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, e i gruppi di acquisto solida-	
	le di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (art. 5,	
	comma 1 lett. w).	
	q) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità	
	organizzata (art. 5, comma 1 lett. z);	
	L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, atti-	
	vità diverse da quelle di interesse generale, solo in quanto siano secondarie e stru-	
	mentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decre-	
	to ministeriale.	
	L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, an-	
	che attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e	
	contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di inte-	
	resse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rap-	
	porti con i sostenitori e con il pubblico.	

	ART. 3	
	(Ammissione e numero degli associati)	
	Il numero degli associati è illimitato.	
	Possono aderire all’associazione persone fisiche di età superiore ai 18 (diciotto) anni che ne facciano richiesta.	
	Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:	
	- l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;	
	- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;	
	- l’attestazione di aver sostenuto un periodo di formazione della durata minima di un anno secondo le modalità da individuarsi con apposito Regolamento adottato dal Consiglio Direttivo.	
	Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.	
	Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall’Organo di amministrazione, chi l’ha proposta può entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci il Comitato Etico, che delibera, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, sulle domande non ac-	

	colte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convoca-	
	zione.	
	Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi pre-	
	visti dall’art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, in-	
	roducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.	
	Il Consiglio Direttivo, su propria decisione motivata o su proposta dell'Assemblea	
	dei Giovani, se presente, può decidere la nomina di Soci Onorari. I Soci Onorari	
	non hanno diritto di voto all'Assemblea ma possono partecipare attivamente alle at-	
	tività svolte dall'Associazione. I Soci Onorari, all'atto dell'accettazione della loro	
	nomina, devono rendere dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il	
	presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmen-	
	te adottate dagli organi associativi.	
	ART. 4	
	(Diritti e obblighi degli associati)	
	Gli associati hanno il diritto di :	
	- partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato atti-	
	vo e passivo;	
	- essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;	
	- frequentare i locali dell’associazione;	
	- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;	
	- concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;	
	- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per conto dell'associazione	
	e documentate;	
	- prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci	
	e consultare i libri associativi. Al fine di esercitare tale diritto, l’associato deve pre-	

	sentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provve-	
	de entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione	
	è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal	
	Consiglio Direttivo.	
	Gli associati hanno l'obbligo di :	
	- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;	
	- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito,	
	senza fini di lucro, anche indiretto;	
	- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i ter-	
	mini annualmente stabiliti dall'Assemblea.	
	ART. 5	
	(Perdita della qualifica di associato)	
	La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.	
	In particolare, la qualifica di associato si perde per mancato pagamento della quota	
	associativa, se prevista, entro 180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio so-	
	ciale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un ter-	
	mine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può pre-	
	sentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.3 del presente Statuto.	
	L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli e-	
	ventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure	
	arreca gravi danni materiali o morali all'associazione, può essere escluso con prov-	
	vedimento pronunciato dal Consiglio Direttivo. Il provvedimento di esclusione de-	
	ve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30	
	(trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può	
	proporre appello al Comitato Etico, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevi-	

	mento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al	
	Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestar-	
	ne il ricevimento; la riunione del Comitato Etico dovrà svolgersi entro 30 (trenta)	
	giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito	
	nella riunione il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione della riu-	
	nione del Comitato Etico ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedi-	
	mento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni	
	assembleari ma non ha diritto di voto.	
	L'associato può sempre recedere dall'associazione, mediante comunicazione scritta	
	al Consiglio Direttivo.	
	Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua deci-	
	sione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da	
	comunicare adeguatamente all'associato.	
	La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia	
	fatta almeno 3 (tre) mesi prima.	
	I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.	
	Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e	
	trasmissibili.	
	Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non	
	hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.	
	ART. 6	
	(Organi)	
	Sono organi dell'associazione:	
	- l'Assemblea;	
	- il Consiglio direttivo;	

	- il Presidente;	
	- il Vice-Presidente;	
	- il Direttore esecutivo (se nominato)	
	- il Segretario Generale;	
	- il Tesoriere;	
	- il Comitato Etico;	
	- l'Organo di controllo;	
	- il Revisore legale dei Conti.	
	ART. 7	
	(Assemblea)	
	Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli as-	
	sociati.	
	Ciascun associato ha un voto.	
	Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato me-	
	diante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato	
	può rappresentare sino ad un massimo di 3 (tre) associati.	
	Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.	
	La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, conte-	
	nente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del gior-	
	no, spedita almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indiriz-	
	zo risultante dal libro degli associati.	
	L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di	
	esercizio.	
	L'Assemblea può essere inoltre convocata:	
	a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;	

	b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un	
	quinto) degli associati.	
	Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione	
	dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della	
	richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indica-	
	ti, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo al-	
	la convocazione dell'Assemblea.	
	E' ammessa la possibilità che le assemblee si tengano in videoconferenza o telecon-	
	ferenza o altri similari sistemi di comunicazione elettronica a condizione che:	
	- sia consentito al presidente dell'assemblea accertare l'identità e la legittimazione	
	di tutti i partecipanti; regolare lo svolgimento dell'adunanza; constatare e proclama-	
	re i risultati della votazione;	
	- sia consentito al soggetto verbalizzante percepire adeguatamente gli interventi da	
	verbalizzare;	
	- sia consentito agli intervenuti seguire la discussione e intervenire in tempo reale	
	alla trattazione e alla votazione degli argomenti posti all'ordine del giorno;	
	- siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura del-	
	l'associazione nei quali i partecipanti potranno affluire.	
	Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si tro-	
	vano il presidente e il soggetto verbalizzante, onde consentire la stesura e la sotto-	
	scrizione del relativo verbale.	
	L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:	
	- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il sog-	
	getto incaricato della revisione legale dei conti;	
	- approva il bilancio di esercizio;	

	- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi	
	dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei lo-	
	ro confronti;	
	- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;	
	- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;	
	- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'as-	
	sociazione;	
	- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Diretti-	
	vo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza	
	- approva eventuali regolamenti interni	
	L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della	
	metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convoca-	
	zione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione	
	del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non	
	hanno voto.	
	Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno due terzi degli associati e il	
	voto favorevole della maggioranza dei presenti.	
	Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio oc-	
	corre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.	
	ART. 7-BIS	
	(Assemblea dei Giovani)	
	Gli associati di età inferiore agli anni 35 (trentacinque) , qualora siano in un nume-	
	ro non inferiore a cinque, possono costituire l'Assemblea dei Giovani, che ha una	
	funzione consultiva e propositiva.	

	L'Assemblea dei Giovani ha le seguenti competenze:	
	- formula pareri sulle proposte di attività formulate dal Consiglio Direttivo, ogni	
	qualvolta il Consiglio Direttivo ne faccia richiesta. Il parere negativo dell'Assem-	
	blea dei Giovani non è comunque ostativo all'adozione di un'attività decisa dal Con-	
	siglio Direttivo, ma ne obbliga l'adozione di adeguata motivazione da parte dello	
	stesso entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione del parere nega-	
	tivo;	
	- formula proposte di attività da sottoporre all'attenzione del Consiglio Direttivo ai	
	fini della loro adozione;	
	Detta assemblea si riunisce almeno una volta l'anno e comunque qualora lo richie-	
	da il Consiglio Direttivo o almeno un quinto degli associati di età inferiore agli an-	
	ni 35 (trentacinque) . Per le modalità di convocazione e riunione di detta Assem-	
	blea si rinvia a quanto previsto dal precedente art. 7 per l'Assemblea generale.	
	ART. 8	
	(Consiglio Direttivo)	
	Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali	
	dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi	
	motivi, revocato con motivazione.	
	Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per	
	Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associa-	
	tivi.	
	In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:	
	- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;	
	- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate	
	dall'Assemblea;	

	- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;	
	- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programma-	
	zione economica dell'esercizio;	
	- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;	
	- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;	
	- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;	
	- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o	
	ad essa affidati;	
	- fissare l'importo, le modalità di versamento e i termini della eventuale quota asso-	
	ciativa annuale.	
	Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra tre e	
	sette, nominati dall'Assemblea per la durata di tre anni e sono rieleggibili.	
	La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ov-	
	vero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle	
	cause di ineleggibilità e di decadenza.	
	Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza	
	dei componenti.	
	Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stes-	
	se modalità previste per l'Assemblea.	
	Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.	
	I consiglieri, entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della loro nomina, devono chie-	
	derne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle	
	informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è	
	attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o con-	
	giuntamente.	

	Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limi-	
	tazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto	
	Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.	
	Il consiglio può nominare tra i suoi membri un Direttore Esecutivo: alla nomina de-	
	vono essere determinate le attività ad esso delegate.	
	ART. 9	
	(Presidente)	
	Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quel-	
	li esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegna-	
	no verso l'esterno.	
	Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei	
	presenti.	
	Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del	
	mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa	
	dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.	
	Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazio-	
	ne, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.	
	Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, svolge l'or-	
	dinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ul-	
	timo in merito all'attività compiuta, dirige la vita associativa nel rispetto dello Sta-	
	tuto e del Regolamento.	
	Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, sostituisce	
	il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'e-	
	sercizio delle sue funzioni e, venendo questo a mancare per qualsiasi causa, lo sup-	
	plisce fino alla seguente Assemblea.	

	ART. 10	
	(Organo di controllo)	
	L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.	
	I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.	
	L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.	
	Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.	
	L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.	
	I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.	
	ART. 11	

	(Revisione legale dei conti)	
	Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti	
	previsti dalla Legge, l’associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o	
	una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.	
	ART. 12	
	(Segretario Generale e Tesoriere)	
	Il Segretario Generale ed il Tesoriere sono scelti dal Consiglio Direttivo tra i suoi	
	membri. Alla medesima persona possono essere attribuite entrambe le funzioni di	
	Segretario Generale e di Tesoriere.	
	Il Segretario Generale redige i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e	
	mantiene aggiornato il registro degli Associati.	
	Il Segretario Generale dirige gli uffici di segreteria dell’Associazione, cura il disbrigo delle questioni correnti, attenendosi alle direttive impartitegli dal Presidente.	
	Il Segretario Generale firma la corrispondenza corrente e svolge ogni altro incarico	
	che di volta in volta gli viene affidato dal Presidente e che lo Statuto gli riconosce.	
	Il Tesoriere è responsabile della consistenza di cassa e banca e deve rendicontare	
	mensilmente al Consiglio direttivo le modalità ed i termini di impiego delle somme	
	spese dall’Associazione nello svolgimento dell’attività sociale.	
	Il Segretario Generale è responsabile di tutti gli adempimenti di legge in capo	
	all’Associazione.	
	ART. 13	
	(Comitato Etico)	
	Il Comitato Etico ha la funzione di controllo del rispetto del presente Statuto e dei	
	Regolamenti da parte di ogni organo Associativo.	
	Il Comitato Etico esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle fi-	

	nalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.	
	Esso delibera sulla esclusione degli associati, secondo le modalità indicate all'art.5.	
	Il Comitato Etico o Collegio dei Probiviri è formato da un numero di componenti,	
	compreso tra tre e cinque, nominati dall'Assemblea per la durata di tre anni e sono	
	rieleggibili.	
	ART. 14	
	(Patrimonio)	
	Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi	
	ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle atti-	
	vità statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristi-	
	che e di utilità sociale.	
	ART. 15	
	(Divieto di distribuzione degli utili)	
	L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi	
	di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e	
	collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel	
	caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto asso-	
	ciativo.	
	ART. 16	
	(Bilancio di esercizio)	
	L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal	
	primo gennaio di ogni anno.	
	Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assem-	
	blea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e	
	depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.	

	ART. 17	
	(Bilancio sociale e informativa sociale)	
	Il Bilancio sociale viene pubblicato nelle forme e nei tempi stabiliti dalla legge.	
	ART. 18	
	(Libri)	
	L'associazione deve tenere i seguenti libri:	
	- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;	
	- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;	
	- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono esse-	
	re trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di am-	
	ministrazione;	
	- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, te-	
	nuto a cura dello stesso organo;	
	- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto	
	a cura dello stesso organo;	
	- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi asso-	
	ciativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.	
	Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le se-	
	guenti modalità:	
	- ne deve essere fatta richiesta scritta al Consiglio Direttivo, con indicazione di qua-	
	le libro o registro si chiede di visionare e la motivazione;	
	- il Consiglio Direttivo mette a disposizione dell'associato che ne abbia fatto richie-	
	sta il libro o registro almeno entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta;	
	- il libro o registro può essere visionato solo presso la sede dell'Associazione.	
	ART. 19	

	(Volontari)	
	I volontari sono persone, di qualsiasi nazionalità, che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.	
	La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.	
	L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.	
	Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.	
	Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.	
	La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.	
	L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.	
	ART. 20	
	(Lavoratori)	
	L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.	

	ART. 21	
	(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)	
	In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione il patrimonio residuo è devo-	
	luto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera del Consiglio Direttivo	
	su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo settore.	
	L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti	
	tra i propri associati.	
	ART. 22	
	(Rinvio)	
	Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Rego-	
	lamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previ-	
	sto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in	
	quanto compatibile, dal Codice civile.	
	ART. 23	
	(Norma transitoria - Efficacia - condizione sospensiva)	
	Il presente Statuto entrerà in vigore solo dopo che l'Associazione sia iscritta nel Re-	
	gistro Unico Nazionale del Terzo Settore, iscrizione che dovrà avvenire secondo i	
	termini previsti dall'art. 104 del D.Lgs. 117/2017.	
	Roma 28 ottobre 2020	
	Firmato: Pasquale Bellotti	
	Firmato: Cavicchioni Carlo Notaio	